

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni — Emendamento dei deputati Fara-Forni e Richetta all'articolo terzo — Reiezione — Emendamento soppressivo del deputato Mantelli — Approvazione di quello, e del terzo alinea dell'articolo ministeriale — Emendamenti dei deputati Gastinelli, Mantelli e Mezzena — Osservazioni del relatore Gianone, del commissario regio Arnulfo, e del deputato Mameli — Emendamento del deputato Turcotti — Reiezione dell'emendamento Gastinelli e approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamenti dei deputati Bellono e Pescatore all'articolo 5 — Osservazioni del relatore, e del deputato Gastinelli — Approvazione — Emendamento del deputato Piccon — Approvazione di quello, e degli articoli 5, 6, 7 e 8 — Aggiunta del relatore all'articolo 9 — Approvazione di quella e degli articoli 9 e 10.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, ed il seguente sunto di una petizione:

3656. Centoventi abitanti della provincia di Maurienne in Savoia sollecitano la Camera ad approvare il trattato di commercio concluso col Belgio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il presidente del tribunale di commercio di Savona rassegna a nome dei fabbricanti e proprietari di usine della Liguria una memoria intorno alla riduzione del dazio sui ferri esteri.

(La Camera essendo in numero, il processo verbale è posto ai voti ed approvato.)

GRIGNONI presta giuramento.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 3653, colla quale un antico militare al servizio di Francia chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro che gli era stata accordata da quel Governo.

Si tratta di persona quasi ottuagenaria, in istato di stretto bisogno, e credo che questo basti per indurre la Camera a voler dichiarare di urgenza la sua petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge d'imposta sulle successioni.

La discussione era rimasta al primo alinea dell'articolo 3.

« Sono esenti dalla tassa:

« 1^o Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire duemila. »

Il signor deputato Fara-Forni aveva proposto un emendamento, il quale può stare come aggiunta a questo primo alinea, e che è concepito in questi termini

« Questa disposizione non è applicabile a favore degli eredi, i quali già posseggano un patrimonio il di cui valore, congiunto a quello dell'eredità che loro è devoluta, eccede la somma suindicata. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

ARNULFO, commissario regio. Io non posso accettare questo emendamento, per la ragione già ieri addotta, vale a dire, che la tassa cade sulla successione indipendentemente dalle persone che la raccolgono; motivo questo, per cui, per rapporto all'erario, vogliansi le eredità contemplare senza riguardo al numero degli eredi, alla loro condizione ed alla loro ricchezza.

L'eccezione di cui si parla in quest'articolo, fu determinata dalle ragioni esposte nella seduta d'ieri, alle quali si può aggiungere questa, cioè, di evitare fastidiose e numerose indagini per oggetti per i quali l'erario non consegue un proporzionato compenso, considerata l'eredità di sole lire duemila in complesso.

Ora, se si adottasse l'aggiunta proposta dal deputato Fara-Forni, non si otterrebbero cotesti vantaggi, imperocchè, ammettendosi l'emendamento, per determinare se coloro che conseguono un'eredità di lire duemila debbano o no andar esenti dalla tassa, sarebbe mestieri di obbligarli ad effettuare la consegna, non solo dell'eredità medesima, ma anche del loro precedente patrimonio, il che obbligherebbe altresì ad indagare la consistenza di questo; indagini che si vogliono evitare mercè l'esenzione delle successioni di lire duemila, ammessa dalla Camera nella tornata di ieri.

Per siffatti motivi, sebbene io trovi lodevole lo scopo dell'onorevole proponente, quando si volesse che l'eccezione fosse determinata dalle persone o dalle loro ricchezze, io credo però che non debba ammettersi, perchè a fronte delle finanze non si considera salvo l'eredità in complesso.

TURCOTTI. Ho domandato la parola per appoggiare lo emendamento od aggiunta dell'onorevole deputato Fara-Forni, perchè identico coll'emendamento da me proposto, e che ho ritirato.

La Camera si è già tante volte dichiarata contraria ai privilegi, che non vorrà certamente sanzionarne uno nuovo a

favore delle successioni cadenti a profitto delle persone agiate, il cui valore non ecceda le lire duemila. Ora si verrebbe appunto a concedere un privilegio cosiffatto, qualora venisse ammesso il primo alinea proposto dal Ministero e dalla Commissione, senza emendamenti di sorta. Si dice che un tale privilegio viene concesso solo in linea ascendente e discendente e solo per favorire lo spirito di famiglia.

A questo rispondo che lo spirito di famiglia è già sufficientemente protetto e favorito coll'articolo 2, dove al primo alinea la quotità della tassa tra ascendenti e discendenti è stabilita in sole lire 1 per cento, a vece del 10 per cento fissato per le successioni devolute a parenti od affini oltre al sesto grado, ovvero ad estranei.

E giacchè ho la parola, mi si permetta che io aggiunga poche cose sovra un fatto personale.

L'onorevole mio collega Fara-Forni disse ieri che non va d'accordo con me nel modo di interpretare l'articolo 25 dello Statuto: ma l'articolo è così chiaramente espresso che non lascia luogo ad alcun dubbio; ed a meno che non vogliasi peccare di mala fede converrà bene interpretarlo nel modo il più esatto che sia possibile. Ed è appunto per avvicinarsi alquanto a questa esattezza che tendono gli emendamenti da me proposti, mentre intanto ne siamo col fatto ancora molto lontani.

Diffatti l'articolo 25 è così concepito:

« Tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente, in proporzione dei propri averi, ai carichi dello Stato. »

Or bene, secondo il vecchio sistema d'imposizioni e di tasse, vi ha ella sì o no la proporzione prescritta? Per esempio, un possidente, per un reddito di lire 100 mila annue paga egli lire 20 mila d'imposte, come ne paga in realtà lire 20 almeno, sebbene in via indiretta, chi ne possiede solamente 100? Che cosa serve cercare pretesti sul modo di interpretare l'articolo 25? Si dica piuttosto che si vuol imitare nel male la condotta di trentacinque anni delle Camere ed Assemblee francesi, le quali hanno pur troppo, nel riparto delle imposte, interpretati gli articoli delle loro costituzioni colla massima mala fede, e sempre nell'interesse dei ricchi, contro quello dei proletari e dei meno agiati.

Io ho somma fiducia che la maggioranza della Camera vorrà interpretare l'articolo 25 in buona fede, e spero che si dimostrerà di carattere liberale, franco, leale, italiano e ben lontana dal volere imitare la doppiezza, il servilismo e gesuitismo straniero.

Del resto tanto è vero che l'onorevole Fara-Forni va d'accordo in questa legge colle mie idee, che io fin da ieri ho ritirato il mio emendamento, per associarmi alla sua aggiunta, perchè affatto identica col mio emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Fara-Forni; la rileggo:

« Questa disposizione non è applicabile a favore degli eredi i quali già posseggono un patrimonio, il di cui valore, congiunto a quello dell'eredità che loro è devoluta, eccede la somma suindicata. »

Quelli che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvata.)

Viene il secondo alinea: « Le mobilie di cui all'articolo 415 del Codice civile. »

La parola è al signor Richetta.

RICHETTA. L'articolo 415 del Codice civile, colla parola *mobilia*, non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi; ma non si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane od altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Ove perciò la Camera adottasse questo secondo alinea quale ci venne proposto, le biancherie sarebbero soggette alla tassa; ma mi pare che gli stessi motivi, i quali persuasero il Ministero e la Commissione ad escludere dalla tassa le mobilie di cui all'articolo 415 del Codice civile, sono anche applicabili alle biancherie, e militano anzi maggiormente a favore di queste. Infatti il Ministero, nella sua relazione, ci dice che credeva di dovere escludere dalla tassa la mobilia per diminuire il rigore della legge, senza attenuarne di troppo il prodotto. Io vi domando, o signori, se la medesima considerazione non avrebbe dovuto trovare la sua applicazione per riguardo alle biancherie.

Il prodotto che l'erario ricaverebbe da questa tassa estesa anche alle biancherie, sarebbe di ben poco momento, e per certo di molto inferiore a quello che ritrarrebbe dalla mobilia, quand'anche si potesse sperare che la consegna delle biancherie fosse fatta fedelmente. Ma non v'ha dubbio che i contribuenti nella consegna delle medesime potrebbero con tutta facilità far frode alla legge, a meno che nella verifica delle biancherie si volessero fare investigazioni moleste e odiose.

Resta quindi, a parer mio, provato che, assoggettando le biancherie alla tassa, nel mentre si renderebbe troppo gravosa l'imposta, l'erario non ne ricaverebbe che un prodotto, direi, quasi minimo.

Laonde io spero che la Camera ed il Ministero accetteranno l'aggiunta che io propongo, acciocchè, unitamente alle mobilie di cui nell'articolo 415 del Codice civile, vengano pure escluse dalla tassa le biancherie.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo si è in questa circostanza riferito all'articolo 415 del Codice civile, nello scopo di dare una norma sicura relativamente a ciò che vuolsi escludere dalla consegna e dalla tassa, perchè riferendosi ad un articolo di legge, in ordine al quale già esiste giurisprudenza, tutte le questioni che possono insorgere relativamente all'intelligenza del presente articolo, per ben conoscere le cose da comprendersi o non nella consegna, rimangono risolte dalla giurisprudenza interpretativa di detto articolo 415.

Io non disconvegno però che le biancherie di cui all'articolo 415 possano avere diritto ed equal favore, tanto più che non impinguerà la tassa il prodotto delle medesime.

Desidererei però che, ove si ammetta quest'aggiunta, si dicesse « le biancherie ad uso delle persone, di cui all'articolo 415 del Codice civile, ecc. » e ciò per la ragione che, riferendosi a tale disposizione di legge, si ha altresì, relativamente all'intelligenza di queste parole, una giurisprudenza stabilita.

MANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiata la proposta del deputato Richetta.

(È appoggiata.)

MANTELLI. Io invece, a seconda di quanto ieri ebbi l'onore di esporre, proporrei la soppressione di questo secondo paragrafo dell'articolo 3, e così intenderei che fosse tolta l'esenzione di tassa che qui si propone, e questa mia proposta sarebbe appoggiata ai motivi che già ieri accennava, vale a dire che sembrerebbe incongruente nel momento in cui si ha tanto bisogno di denaro per ristabilire le nostre finanze, di non curare la tassa sopra un capitale tanto cospicuo com'è quello della mobilia.

So che l'anno scorso erasi dal Governo, nel progetto di questa stessa legge, compresa la tassa dei mobili; nè so trovare altra ragione della sua ommissione se non in ciò che forse il Governo medesimo nel nuovo progetto ha fatta questa esenzione sul timore che la Camera non fosse per assentire il principio che si dovesse procedere, in caso di contestazione, all'estimo dei mobili, il che importerebbe una specie di violazione di domicilio, e vi fossero contestazioni sopra cose che molte volte sarebbe meglio che non fossero conosciute.

Io pertanto proporrei la soppressione di questo alinea per colpire anche questi capitali, in conformità eziandio dello spirito dell'articolo 25 dello Statuto, e mi riserverei quando fossimo all'articolo 14, di determinare un modo di valutazione dei mobili, il quale non incorresse nel pericolo di dover addivenire all'estimo, e di avere la violazione del domicilio, cosicchè si potesse stimare il valore dei mobili in corrispondenza del patrimonio, ossia dell'eredità che si trasmette dal defunto. Io quindi all'articolo 14, come ieri già accennava, accettando anche l'aggiunta dell'onorevole preopinante, proporrei che il valore della mobilia, di cui all'articolo 415 del Codice civile, e della biancheria ad uso personale sarà stabilito in ragione del 4 per cento sull'estimo totale degli altri beni che costituiscono l'attivo della successione.

Io ho adottato il 4 per cento, come meglio svolgerò a suo tempo, perchè credo che vi sia una corrispondenza, fatto calcolo in comune, col valore dei beni che ciascheduno possiede. È vero che nei centri maggiori di popolazione, spesse volte il valore della mobilia supera di gran lunga questa proporzione; ma avuto riguardo che nei piccoli centri talvolta è molto al disotto di quello che si è nelle città in cui domina il lusso, io mi sono attenuto alla media del 4 per cento. Con questo mezzo non si violerebbe il principio stabilito dall'articolo 25 dello Statuto e non toglierebbe all'erario l'introito della tassa su questo capitale che, ripeto, in molti casi è ragguardevole.

Io mi riservo, come ho detto, di meglio sviluppare questa aggiunta all'articolo 14; ma intanto proporrei la soppressione dell'alinea secondo di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mantelli.

La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Quando verrà in votazione l'articolo 3, io voterò contro di esso, perchè credo contrario all'articolo 25 dello Statuto che una legge d'imposte contenga eccezioni. Tuttavia io credo di dover fin d'ora appoggiare la proposizione di soppressione dell'onorevole Mantelli, che riguarda il secondo alinea dell'articolo 3, ed alle ragioni da esso addotte io aggiungerò che il motivo principale per cui si pagano le imposte, è la garanzia che proviene dal Governo per le proprietà individuali. Ora questa garanzia si estende ai mobili come agli immobili, e non vedo quindi perchè non si debba pagare anche in ragione dei mobili.

Che se per avventura tale non fosse l'opinione della Camera, allora io appoggierei la proposta tendente ad esentare dalle contribuzioni anche le biancherie, perchè tutte le ragioni che militano in favore dei mobili di cui si parla nel progetto di legge, militerebbero a fortiori in favore della biancheria.

Oltre le ragioni addotte per provare la necessità di esentare dalla tassa anche la biancheria, vi sono altre ragioni, fra le quali quella della pubblica salute, cui molto giova la nettezza del corpo ed il frequente cambiar di biancheria.

Questa ragione igienica non sarà contraddetta dagli onore-

voli medici che siedono in questo recinto, i quali anzi verranno in appoggio della mia proposizione.

Per queste ragioni, io voto per la soppressione del secondo alinea dell'articolo 3, ed ove quest'alinea venisse approvato, io voterei per l'aggiunta fatta a riguardo della biancheria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Mantelli, perchè sia soppresso il secondo alinea dell'articolo 3:

« La mobilia di cui all'articolo 415 del Codice civile. »

(Dopo prova e controprova la Camera adotta.)

Alinea 3° « I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffici religiosi entro lo stesso anno. »

ARNULFO, commissario regio. Propongo che si restituisca il paragrafo terzo proposto dal Ministero e stato tolto dalla Commissione, relativo alla esenzione delle rendite del debito pubblico.

Non ne dirò alla Camera le ragioni, perchè già furono adottate al tempo in cui si discusse la legge per la tassa sui corpi morali e manimorte; allora di questa esenzione si è lungamente parlato, e la Camera adottò una disposizione conforme a quelle contenute in questo paragrafo. Siccome io posso invocare una deliberazione della Camera in una legge la quale è nelle sue basi identica alla presente, così mi dispenso dal ripetere il già detto, e credo che vorrà essere consentanea alla sua prima deliberazione, ammettendo la proposta esenzione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gandolfi.

GANDOLFI. Io volevo parlare nel senso del regio commissario, e quindi rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo proposto dal Ministero, portante l'esenzione dalla tassa dei capitali costituiti in rendite dello Stato.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

GASTINELLI. Signori, ho chiesto la parola a questo punto dell'articolo in discussione, perchè io desidererei che a questo punto finisse l'articolo stesso; e ciò non già perchè io desidero la soppressione dei due numeri che ancora rimarrebbero a votarsi nello stesso, ma perchè io credo che sia impropria la sede che occupano i medesimi, perchè io non vedo che sia convenevole il titolo per cui si vogliono fare queste eccezioni, perchè io penso che convenga, insieme coll'eccezione, stabilire la regola, la quale manca affatto, a mio avviso, in tutta la legge.

Ed invero, o signori, io non so comprendere un'esenzione, o una dispensa dalla tassa, laddove non ci è materia che forma oggetto della tassa medesima.

Voi avete stabilito per principio fondamentale di questa legge, voi avete formalmente proclamato nell'articolo primo della medesima, che il titolo, che la causa della tassa è la successione, è la trasmissione di proprietà di usufrutto, di uso della persona del defunto, in quella dell'erede od in quella del legatario.

Io non disapprovo il Ministero, la Commissione e la Camera, che abbiano stabilito questo titolo alla tassa, che io credo giusto e sufficiente.

Giusto, perchè, massimamente trattandosi della successione tra ascendenti e discendenti, non saprei ravvisare più conveniente titolo della tassa che nel corrispettivo della protezione che accorda lo Stato ai diritti di cui succede mutazione per successione.

Sufficiente, rispetto all'erario che non ne può aver danno, non mancando mai la persona in cui si faccia la trasmissione;

sufficiente ancora nel rapporto del trasmissario verso gli altri beneficiati, qualora si vogliano aggiungervi quelle cautele che io sono per proporvi.

Ma intanto, dove non c'è trasmissione di proprietà, di usufrutto, di uso, ivi non c'è tassa, conseguentemente non ci può essere esenzione di tassa.

Ora, i lasciti dei quali si parla in questi due articoli, anziché vere mutazioni, vere trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso, non contengono il più sovente, anzi quasi sempre che obbligazioni in capo all'erede; non danno al legatario alcuna azione vendicatoria, ma invece un'azione *ex testamento*, un'azione personale, secondochè è più o meno perfetta l'obbligazione dell'erede, e conseguentemente il diritto del legatario. Quindi, ove vogliamo mantenere queste eccezioni, è necessario inchiodarle in diverso articolo, stabilire un altro titolo alle stesse.

Ma non basta, o signori; io credo che noi dobbiamo ancora corredare l'articolo stesso delle regole generali di cui quelle sieno eccezioni, stabilire, anche nei casi in cui non convenga esonerar dalla tassa l'erede, i rapporti dello stesso verso questi legatari; rapporti questi, su cui è perfetto silenzio nella presente legge; perciocchè l'articolo della medesima con cui si obbliga l'erede ad anticipare la tassa per il legatario, è evidentemente riferibile al caso in cui il legatario sia tenuto, per natura del suo legato di trasmissione, a pagare qualche tassa, al caso in cui succeda vera trasmissione di proprietà di usufrutto o di uso.

Risaliamo al principio della legge e scorgiamone la sua applicazione.

La legge stabilisce una tassa per ogni trasmissione o mutazione di questi diritti, dal capo del defunto all'erede, o legatario, che è varia secondo le diverse classi di eredi e legatari, ma costante sempre su quel fondamentale principio.

Ogni trasmissione si può considerare o libera o con carichi.

Se è libera, non v'è difficoltà; sebbene, a dire vero, di queste trasmissioni in fatto di successione non ve ne è alcuna, perchè, quanto meno, il carico di tumulare il defunto vi sarà sempre.

Quando la trasmissione è con carichi, i medesimi o partono dalla persona del defunto, e costituiscono i debiti; o partono dalla persona dell'erede, e costituiscono i legati.

Io non voglio anticipare la vostra attenzione riguardo ai debiti, di cui si dovrà trattare nell'articolo successivo; osservo intanto che, rettamente, rapporto ai medesimi, la Commissione non si è servita delle parole di *esenzione dalla tassa, ma di deduzione dalla massa ereditaria*.

Vengo ai legati.

Ove questi legati contengano veramente una trasmissione di proprietà, di usufrutto o di uso dei beni stabili o mobili, è evidente che sono soggetti alla tassa, è evidente che se l'erede la paga, non la paga che per anticipazione; ma quando questi legati contengono solamente un'obbligazione dell'erede verso il legatario, allora, come non v'è mutazione, come non v'è trasmissione, non c'è certamente luogo a tassa, ed è questo il caso che ci conviene regolare.

All'occasione impertanto che si presenta in quest'articolo, di stabilire relativamente a queste due eccezioni, io credo che noi potremo coordinare colle stesse la regola generale e stabilire i rapporti dell'erede con questi legatari.

Qui, o signori, sorgono due dubbi: il primo nasce dalla diversa indole di questi legati che non contengono vera mutazione e trasmissione di proprietà o simili diritti. Questi legati ora sono ordinati in favore dei determinati corpi, determinati

stabilimenti, determinate persone, come sarebbe, per esempio, se il testatore lasciasse all'erede di pagare un'annua somma ad una determinata persona, all'ospedale di un determinato luogo. Ma alcuna volta occorre che questi legati contemplano o persone incerte, come sarebbe, per esempio, l'obbligo che avesse l'erede di pagare un'annua dote ad una o a più povere figlie. Da ciò vi chiarite sempre più, o signori, come, sia nell'una, sia nell'altra specie di questi legati, non vi possa essere luogo nè a tassa, nè ad esenzione dalla stessa. Ora che dobbiamo noi in questi diversi casi provvedere? Dobbiamo noi in alcuni casi esonerare l'erede dal pagamento di questi legati, come sarebbe appunto nel caso contemplato in questi due numeri? Dobbiamo noi negli altri casi lasciare che l'erede sottostia a tutta la tassa senza dargli alcun diritto di indennità verso il legatario? Ed è ciò che per una storta interpretazione avveniva nella attuale legislazione, poichè io credo che le parole della legge del 1821 non importassero questa interpretazione; ma intanto noi dobbiamo evitarla per l'avvenire, se non vogliamo vederla riprodotta; oppure vogliamo noi dare veramente un'indennità all'erede verso questi legatari?

A parte questi singolari lasciti contemplati in quest'articolo, io crederei di seguire appunto la distinzione testè fattavi, che cioè, allorchè si tratta di legati verso persone indeterminate, sia più spediente, se essi non sono tali che meritino di esonerare l'erede, il lasciare che l'erede sottostia esclusivamente al peso della tassa; perciocchè l'incertezza della persona, la natura del legato, e sovente la tenuità della somma, e la presunta volontà del testatore mi consiglierebbero a non voler forse ripetere dal legatario alcuna indennità per la tassa che l'erede ha dovuto pagare su tutta l'eredità. Ma quando si trattasse di altri legati verso determinati corpi, verso determinate persone, io allora crederei che fosse equo di dare positivamente nella legge il diritto all'erede di dover essere indennizzato dai legatari.

Sarebbe una rassomiglianza, per così dire, di questo legato ai legati che contengono una trasmissione di proprietà, di usufrutto, di uso; nella stessa guisa che in quei legati la tassa è a peso del legatario, e non fa che anticiparla l'erede, in questi legati, in cui non può esservi tassa in capo al legatario, paghi l'erede, ma abbia diritto ad indennità verso il legatario.

Sorge qui un altro dubbio, o signori: il dubbio nasce allorchè l'erede, come arriva sovente, ed i legatari non sono nella stessa condizione, nello stesso rapporto verso il defunto; questa difficoltà non può nascere nei legati di trasmissione, perciocchè la tassa è in capo ai legatari, e l'erede non fa che anticiparla, quindi paga la tassa che pagherebbe il legatario; ma nel caso di legati che non contengono trasmissione, è evidente che la tassa è in capo soltanto dell'erede, il quale la debbe all'erario su tutta l'eredità di cui è esclusivo trasmissario, niun riguardo avuto ai legatari nei quali non si trasmette direttamente dal capo del defunto alcun diritto, e coi quali conseguentemente il fisco nulla ha a fare, nulla a vedere. Dobbiamo noi dare poi a questi eredi la ragione di ripetere intiera la indennità del legatario anche nel caso che il legatario si trovasse più prossimo al defunto di quello che lo sia l'erede stesso? Io opino egualmente in tesi generale per l'alternativa, e fa stessa ragione che ci consiglia di concedere un' indennità all'erede, ci consiglia di concederla interamente.

Credo tuttavia, o signori, che ci sarebbe forse una eccezione nel caso che si trattasse di legati di legittima, o di supplemento di essa; perchè se si desse intera la ripetizione ai-

l'erede, il legittimario potrebbe non venir a conseguire intera la sua legittima, la quale, quando gli fosse stata trasmessa direttamente, egli non avrebbe pagato per diritto, che l'uno per cento. Fuori di questo caso, credo che in regola generale si dovrebbe dare indennità intera. Ecco, o signori, quello di che ho creduto dovervi intrattenere, per la necessità che abbiamo di cogliere appunto l'occasione di queste eccezioni, per istabilire in un apposito articolo tutto ciò che ha tratto alla materia di questa specie di legati; ed è in questo senso, che io ho compilato il seguente emendamento:

« Art. 4. Saranno dedotti dalla massa ereditaria:

« 1° I lasciti in danaro, ecc.

« 2° I lasciti, ecc.

« Per ogni altro lascito a favore di determinati corpi, stabilimenti o persone, quand'anche non contenga trasmissione di proprietà, usufrutto od uso di beni stabili o mobili, competerà all'erede la ragione di venir indennizzato dai legatari a concorrenza del valore commerciale del lascito per la tassa dovuta dallo stesso, nella sua qualità di erede, pagare: ove però si tratti di legato a titolo di legittima o supplemento di essa, il diritto di indennità sarà ristretto alla ragione dell'uno per cento sul valore realmente necessario al compimento di quella legittima. »

GIANONE, relatore. L'onorevole deputato Gastinelli prendendo occasione dai termini in cui sono concepiti il 4° e 5° paragrafo dell'articolo 3, discese a trattare la questione (che sicuramente è questione importantissima) di vedere a chi tocchi di pagare la tassa di successione nel caso in cui si tratti di un legato che non importi dirimpetto al legatario trasmissione di proprietà o di usufrutto od uso.

Io osserverò a questo proposito prima di tutto avere la Commissione nella sua relazione accennato quale sia il suo modo di vedere su tal questione, cioè essere dessa precisamente convinta che ciascheduno che riceve una liberalità, una parte qualunque di eredità, venga a pagare in proporzione della liberalità ricevuta, e nella quota che è stabilita dall'articolo 2, avuto riguardo al rapporto di parentela che passa fra lui ed il defunto.

Mi pare che questo principio porti con sè l'impronta di tanta equità da non andar soggetto a dubbio, trattandosi di formare una legge; comunque poi io ammetta potersi legalmente sostenere, che allorché un defunto che non lascia, per esempio, nel suo patrimonio altro che stabili, e fa tuttavia il legato di una somma ad un tale che vuol beneficiare, non possa dirsi che dirimpetto a questo vi sia trasmissione nè di proprietà, nè di usufrutto, nè di uso.

Posto questo principio, da cui partiva la Commissione nella disamina della legge, era il caso di vedere se si potesse formulare una diversa redazione, la quale esprimesse chiaramente e propriamente quel concetto; oppure se potesse ciò ritenere come bastantemente portato dalle espressioni contenute nel progetto, ovvero anche se si dovesse rimandare la formulazione di quel concetto all'articolo 7, che è quello che tratta di chi deve pagare la tassa, e dove si dice appunto che l'erede paga e poi ripete. Parve alla Commissione che, ritenute le varie disposizioni del progetto, e messe in confronto le une colle altre, potessero sembrare sufficienti ad esprimere ciò che mi sembra essere l'idea e del signor Gastinelli e del Governo, e di tutta la Camera.

Del resto, quello che io posso ammettere circa le cose dette dall'onorevole Gastinelli si è che si debbono i due numeri, a proposito dei quali egli parla, togliere da questo articolo, e mettere insieme alla disposizione che si riferisce ai debiti. Io infatti accetto la sua distinzione, che cioè le passività, i pesi, o

partono dalla persona del defunto, o partono dalla persona dell'erede, ossia cominciano dall'epoca del decesso del testatore: se partono dalla persona del defunto, sono debiti, e per questi si potrà dichiarare, o non, che vi ha luogo a deduzione dalla massa; se partono dalla persona dell'erede, cioè se principiano nella persona dell'erede, in questo caso io credo che non si debba dichiarare essere luogo a deduzione dalla massa, ma che piuttosto debba dichiararsi l'esenzione del lascito stesso dal pagamento della tassa.

Io non voglio dire che sia conveniente l'esimere l'erede dal pagamento di questa tassa, in tutti i casi espressi in quest'articolo del progetto; anzi io sarei piuttosto nell'intenzione di sopprimerli, e massime quelli indicati al numero 4, poichè credo che questi pesi debbano restare a carico dell'erede, senza che la loro qualità debba produrre favore per l'erede medesimo; ma intanto io credo che possa la Camera votare senz'altro intorno ai numeri cadenti in questione, senza che occorra di riunirli con altre disposizioni per formarne articoli a parte. Se però la Camera credesse di dover adottare il rinvio, attesa la complicazione della materia, dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Gastinelli alla Commissione, per quanto mi riguarda, io non mi opporrei.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Gastinelli mi pare una questione di redazione... Credo ch'essa possa dividersi in due parti, la prima delle quali riduce l'articolo 3 agli alinea che sinora si sono votati, e la seconda parte consisterebbe nella proposta d'un articolo quarto, così concepito:

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria:

« 1° I lasciti di danaro, o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno;

« 2° I lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto o rendita vitalizia, non eccedente annue lire duecento;

« Per ogni altro lascito a favore di determinati corpi, stabilimenti e persone, quand'anche non contenga trasmissione di proprietà, usufrutto od uso di beni immobili o mobili, competerà all'erede la ragione di venir indennizzato dai legatari a concorrenza del valore commerciale del lascito per la tassa dovuta dallo stesso, nella sua qualità di erede, di pagare.

« Ove però si tratti di legato a titolo di legittima o supplemento di essa, il danno d'indennità sarà ristretto alla ragione dell'uno per cento sul valore realmente necessario al conseguimento di quella legittima. »

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

ARNULFO, commissario regio. La legge vigente sulle successioni lascia luogo a dubbio se, per legati pecuniari da pagarsi dall'erede al legatario, si debba da costoro pagare, o ossia rimborsare la tassa. Questo dubbio venne risolto dal magistrato della Camera, dichiarando che tuttavolta che si tratta di legato in danaro da pagarsi dall'erede, deve il legatario essere esente da tassa: e se ne addusse per motivo che vi sia presunzione che il testatore, non altrimenti lega una somma in danaro, salvo quando la possiede, e siccome quella legge non sottopose alla tassa il danaro, così non ebbe il legatario di somme pagare tassa, nè possa l'erede pretendere, a fronte delle finanze, scarico di simili legati.

Siccome però fu scopo del progetto che è in discussione di sottoporre a tassa anche il danaro ed i mobili in generale, e così fu pensiero del Governo di disporre in modo che i legatari di somme, per le quali non abbia luogo trasmissione dal

testatore al legatario, debbano queste sopportare la tassa, indennizzando per esse l'erede che deve pagarle al demanio, e ciò per far scomparire un non lieve inconveniente che nella vigente legislazione si manifesta, quello cioè che accade talvolta, che un erede paghi una tassa per un ingente patrimonio, il quale sia per considerevolissima parte scemato dai legati pecuniari, in modo che l'utile principale ridonda a vantaggio dei legatari, il peso a danno dell'erede; quindi l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Gastinelli, siccome tende a meglio chiarire lo scopo della legge, a togliere la difficoltà, io penso possa essere ammessa, inquantochè con essa rimarrà chiaramente stabilito che le cose di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 vogliono essere assolutamente dedotte dalla massa ereditaria non come debito, ma come cosa che non si vuol colpire di tassa: e che, quanto ai legati pecuniari, la tassa sarà sopportata da coloro cui il legato profitta, cioè dai legatari, e solo anticipato dall'erede il pagamento.

Col dire indennità a vece di rimborso si ottiene lo stesso scopo, cioè di fare in modo che tutti coloro i quali profittano di un'eredità od a titolo di legato, od a titolo di istituzione, vengano a sopportare una parte del tributo che il Governo è in obbligo di imporre sulle successioni. E ciò è tanto più necessario di stabilire, perchè il Codice civile vigente autorizza più facilmente di quello che autorizzasse la legge in prima vigente, la locuzione di legatari, sapendosi che si può disporre di molte parti dell'eredità, ed anche di tutta l'eredità, col semplice titolo di legato.

Per queste ragioni io credo che si possa ammettere l'articolo proposto dall'onorevole Gastinelli.

MANTELLI. L'onorevole relatore nel combattere l'emendamento che veniva proposto dall'onorevole deputato Gastinelli, esponeva che la Commissione era partita dalla considerazione, che chiunque avesse a percevere qualche cosa per successione e per liberalità in caso di morte, fosse tenuto di pagarne una piccola frazione all'erario. Io invece, dal tenore dell'articolo primo, non potei e non posso a meno di dedurre se non che siasi inteso che non fossero le persone le quali prendono parte all'eredità che dovessero pagare, ma che si ritenesse propriamente obbligata a questo pagamento l'intera successione, secondo la qualità che la medesima presentava di successibile, cioè in linea diretta o in linea collaterale, cosicchè il fisco avesse diritto a percevere la tassa sulla generalità dei beni lasciati dal defunto.

Secondo questa mia interpretazione della legge, non sono persone propriamente che si contemplarono in essa riguardo alla tassa, ma bensì l'ente attivo ereditario. Questa cosa venne maggiormente confermata, quando si procedeva alla discussione del primo alinea dell'articolo terzo, nella quale occasione il commissario regio ebbe a manifestare come intendessero le finanze di percevere il diritto sulla successione intera, escludendo le successioni in genere, le quali non avessero un valore maggiore di lire 2 mila, e rigettando ogni altra distinzione di quote che io aveva proposto, fondandosi appunto sulla ragione che le finanze intendevano di colpire la successione.

Posto pertanto questo principio, il quale non si può contrastare, sia pel disposto dell'articolo primo, sia per le discussioni che ebbero luogo riguardo all'articolo terzo, io trovo veramente che i paragrafi quarto e quinto dello stesso articolo sarebbero incongruenti col principio ammesso, e non potrebbero aver luogo nè in quest'articolo, nè in qualunque altro, il che vuol dire che non si debbono ammettere queste eccezioni, queste esenzioni, imperocchè sia evidente che dal momento che si vuol colpire la successione, non si può far

eccezione per un lascito particolare che cade nella stessa successione.

Questo è il corollario che discende naturale dai principii sovraesposti; e mi pare quindi giusto e ragionevole di proporre la soppressione assoluta dei paragrafi 4 e 5 di questo articolo.

La questione è adunque in questi termini, che ogni qualvolta si apra una successione il cui valore sia maggiore di lire 2000, le finanze abbiano diritto di percevere la tassa di successione dall'erede, salvo a questi il diritto, a norma dell'articolo 7, del rimborso verso i legatari, o verso coloro che percevano qualche parte della successione stessa.

Sarà quindi nell'articolo 7 che si vedrà se si debba ammettere qualche eccezione di questo regresso dell'erede verso alcuni di coloro che perceverebbero qualche liberalità dal testamento.

L'onorevole Gastinelli ne proponeva alcune, e per alcune certamente concorro col medesimo, ma non per tutte.

Io trovo che la sede in cui si dovrà discutere se si debbano o no fare eccezioni a riguardo dei diritti di regresso che avrà l'erede dopo aver pagata la tassa, sarà l'articolo 9, e certamente io sarei per accettare questa eccezione quando si trattasse di legati fatti da persone indeterminate, come pure quando si trattasse d'impieghi di somme ad uso speciale, e simili altre che vengono accennate nel n° 4 dell'articolo 3; ma sostenendo sempre che queste esenzioni non sarebbero contrarie al principio stesso che informa la legge, io ne propongo in questo luogo la soppressione, salvo all'articolo 7, ripeto, di proporre delle eccezioni di regresso secondo che ne sarà il caso.

PRESIDENTE. La sua proposta veramente non si può fondere con quella del deputato Gastinelli, perchè in quella si riduce...

MANTELLI. (*Interrompendo*) Ed io invece sopprimo.

PRESIDENTE. Sopprime, va bene; ma l'effetto è perfettamente contrario.

MANTELLI. Tutta la successione è sottoposta alla tassa; l'erede paga, ed ha poi il regresso.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata l'idea del deputato Mantelli, di sopprimere cioè questi ultimi due alinea dell'articolo 3.

(È appoggiata.)

GIANONE, relatore. Io intendo di osservare all'onorevole deputato Mantelli, che se esso propone la soppressione di quei paragrafi, perchè quelle eccezioni non meritino di esser ammesse, questo può stare, ma se esso a tal uopo si appoggia al motivo che questi numeri vengano ad urtare col principio contenuto nell'articolo primo, questo è ciò che assolutamente contendo, e che mi preme non sia creduto.

Diffatti nell'articolo primo è determinato che vi ha luogo a pagamento di una tassa per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso che si operano a causa di morte: ma in esso non si accenna ancora a carico di chi siffatta tassa debba cadere. La discussione di tal punto sarà più opportuna quando si tratterà dell'articolo settimo, ed è in tal senso che io pregava l'onorevole deputato Gastinelli di riservare il suo emendamento per l'occasione in cui si parlerà di quell'articolo.

Io intanto ripeto, che se si sostiene che dopo la votazione dell'articolo primo non si possa eccettuare dall'ammontare totale dell'eredità una cosa cadente nell'eredità stessa, od un dato lascito particolare, io non lo posso assolutamente ammettere.

Quella è la regola generale, queste sono le eccezioni.

Nel numero primo di quest'articolo terzo si sono eccettuate quelle tali eredità che non giungono a quel dato limite; nei numeri veggenti si trattò di eccettuare cose determinate e speciali cadenti nell'eredità medesima: ora si tratta di eccettuare alcune disposizioni particolari, alcuni lasciti, che si credono degni di special favore. Io non veggio quindi come si possa trarre argomento dall'articolo primo già votato per proporre la soppressione dei paragrafi dei quali trattiamo.

Del resto, pregherei l'onorevole deputato Mantelli a dichiarare in qual senso egli intenda mantenere la proposta soppressione di quei due ultimi paragrafi, poichè potrebbe essere che io convenissi con lui nella soppressione, ma non mai pel motivo che queste disposizioni siano in urto coll'articolo primo.

MANTELLI. Da qualunque punto si parta, è certo il principio che, escluso il caso di una successione il cui valore non ascenda alle lire duemila, qualunque altra successione è soggetta alla tassa. Questo è il principio generale della legge.

In questo terzo articolo poi si farebbero due esenzioni, ed io dico, che sebbene gli oggetti che si vorrebbero esentare meritino qualche favore, tuttavia è questione di vedere se questa esenzione debba essere relativamente alle finanze, o relativamente all'erede. Io credo ch'essa non debba aver luogo relativamente alle finanze, perchè necessariamente le finanze debbono, quando si opera una successione, percevere il diritto totale sull'intera successione. Se questi oggetti speciali contemplati ai numeri 4 e 5 meritano un favore, sarà rimpetto all'erede che essi godranno dell'esenzione, vale a dire che secondo quest'alinea l'erede non avrà il regresso verso i domestici, verso i poveri, e non avrà il regresso pei danari impiegati per la celebrazione degli uffici religiosi, per la tassa che ha pagato; ma le finanze non debbono perdere, e secondo lo spirito che informa questo progetto hanno diritto di percevere tutta la tassa delle successioni.

ARNULFO, commissario regio. Sebbene dallo ammettersi la proposta dell'onorevole deputato Mantelli possa venirne un qualche frutto all'erario, tuttavia io credo necessario e giusto che si intenda quello che si vuole ottenere colla soppressione che si chiede.

Io concorro nell'opinione del deputato Mantelli, che in massima il dominio debba esigere la tassa senza distinzione, di somma; semprechè non si tratti d'eredità deferte in linea retta, minori di lire duemila; ma se è vero che si è ammessa quest'eccezione, avuto riguardo alla presunzione che nel maggior numero di casi esista che coloro i quali ricevono consimili eredità sono poveri, debbesi per parità di ragione dichiarare che i poveri i quali saranno legatari di una somma nelle successioni tanto in linea retta che trasversale, debbano essere esenti da tassa; poichè si tratta di positivamente poveri, e non di presumibilmente poveri.

In quasi identica condizione possono considerarsi coloro i quali sono contemplati nel paragrafo 5, vale a dire le persone di servizio del testatore. Ognuno sa che le persone di servizio cui il padrone lascia un'annualità ristretta a lire 200, è sicuramente povera, poichè senza di ciò difficilmente legherebbe loro una tal somma.

È poi giusto che l'esenzione abbia luogo con deduzione dall'eredità, onde non cada sull'erede l'onere delle relative tasse.

Io penso per conseguenza che se si vogliono tenere in armonia le diverse disposizioni di cui nel presente articolo terzo, in capo al quale vi è un'esenzione delle eredità di lire 2 mila, per presunta povertà dell'erede, debba pure farsi luogo alle esenzioni contemplate in questi due paragrafi. Nè

tacerò che le medesime esenzioni sono già ammesse dalla legge del 1821, ove all'articolo 4 così è stabilito:

« Sono eccettuati dal pagamento della tassa suddetta i lasciti per celebrazione di messe, di anniversari, di uffici, per la concorrente che a largo estimo si riconoscerà necessaria per far fronte all'obbligazione imposta, e così pure le elemosine e sussidi dotati per i poveri, e le giubilazioni ai famigliari. »

Vi ha un'osservanza di circa trent'anni di queste esenzioni, e credo che un'innovazione al riguardo, la quale non potrebbe produrre grandi vantaggi al tesoro, potrebbe essere male interpretata.

Una voce. E sulle successioni dirette?

ARNULFO, commissario regio. Ho dimostrato ieri che quanto ad esse non può farsi luogo ad esclusione. Io credo pertanto che la Camera vorrà ammetterle.

GASTINELLI. Io sono contento di vedere che non c'è disaccordo nè nel commissario regio, nè nel relatore della Commissione, nè nell'onorevole deputato Mantelli, sul principio che, non a titolo di esenzione di tassa, che non si può ammettere, ma a titolo di sottrazione dalla massa ereditaria convenga, ove occorra, esonerare questi lasciti nella guisa che si esonera l'erede per i debiti sottraendoli dalla massa stessa.

Ma l'onorevole deputato Mantelli in ciò è discordante, chè egli intenderebbe sopprimere queste eccezioni, appunto perchè dovendo in difetto delle stesse l'erede sottostare alla tassa, niun danno verrebbe ai legatari di questi lasciti ai quali unicamente esso vuol favorire. La questione che fa l'onorevole deputato Mantelli è, che se noi non concediamo queste deduzioni, cadranno quei lasciti a carico dell'erede, sarà l'erede che pagherà.

Ma io osservo che se in regola generale questi legati per lo più non sono trasmissivi di proprietà, di usufrutto o d'uso, motivo per cui io diceva che non conveniva che queste eccezioni s'inchiodassero sotto il titolo delle esenzioni da tassa, può però benissimo avvenire che talvolta, sebbene di rado, questi minimi legati fatti a poveri, a persone famigliari, sieno trasmissivi di proprietà, di uso, o di usufrutto, e allora noi non possiamo con questa soppressione far sottostare alla tassa esclusivamente l'erede; allora è necessità del principio della legge che vi sottostia il legatario, perchè altrimenti dovremmo cancellare il primo articolo che abbiamo votato; onde la natura dei legati stessi e la circostanza che può sorgere talvolta che questi legati siano tassabili necessariamente nella persona del legatario, ci deve persuadere a esonerare affatto questi legati da ogni pagamento; egli è per ciò che io mi opporrei col commissario regio alla totale soppressione di queste eccezioni, e quando non si voglia sopprimere queste eccezioni, io dico che è qui propriamente il luogo di indicare, riguardo agli altri lasciti di simil natura, quali debbano essere i rapporti tra l'erede e questi legatari, che dal loro capo non sono soggetti a tassa, non rimandare la discussione all'articolo 7, dove si accenna soltanto all'obbligo della consegna e dell'anticipazione del pagamento per parte dell'erede. Qui è, a mio avviso, la vera sede di stabilire i rapporti del debito tra l'erede ed il legatario, il diritto di indennità che noi vogliamo concedere allo stesso.

Certamente, se la Camera rifiutasse ogni eccezione, il mio emendamento potrebbe riprodursi, quantunque molto meno a suo luogo, all'articolo 7; ma se la Camera ritiene una sola di queste eccezioni, e io credo che debba ritenere non tanto in vantaggio dell'erede quanto in vantaggio certe volte del legatario, io credo che sia appunto ora il luogo di stabilire i

vari rapporti che ci debbono essere tra il legatario e l'erede.

Qui rispondo aneora al relatore della Commissione, che nel caso in cui non vi sia trasmissione di diritto nel legatario, non si può dire che ciascuno paga secondo che è beneficiato, chè sarebbe violare l'articolo 1 della legge: l'articolo 1 pone il titolo della tassa nella mutazione della proprietà, non nella beneficenza; dunque io dico: l'erede il quale è trasmittario esclusivo negli oggetti della successione, allorchè non ci sono legatari che ricevano direttamente, è esso solo tassabile per tutta l'eredità, e quantunque tra i legatari beneficiati fosservi dei molto più prossimi al defunto, tuttavia non può l'erede scemare un atomo dei diritti di tassa perchè sul solo suo capo è la tassa. Quando vi sono legatari in cui si trasmetta la proprietà, l'usufrutto, l'uso, allora comprendo che debbasi aver ad essi riguardo nella misura della tassa, perchè allora i legatari sono tassabili dal loro capo; ma non è questo il caso di che si discute, in cui perciò reputo necessario esprimere che la tassa pagata unicamente secondo la condizione dell'erede, debbasi nella stessa misura in via d'indennità restituire dai legatari.

PRESIDENTE. Siccome questa discussione ci porterebbe sugli alinea quarto e quinto dell'articolo 3, la parola è al signor deputato Mezzena, che l'aveva già chiesta su tale questione.

MEZZENA. Signori, ho votato il primo articolo della legge che assoggetta a tassa le trasmissioni di proprietà per successione, senza riguardo a vincoli di parentela. L'ho votato sotto l'impressione dell'imperiosa necessità di sostenere il credito del Piemonte compromesso dall'esaurimento delle nostre finanze, e colla fiducia che il Parlamento vorrà sopprimerlo allorchè l'erario sarà in migliori condizioni.

Ma se necessità mi ha fatto approvare la durissima parte della legge che impone un tributo sulle sostanze che il figlio eredita dal padre, se da questa imposta appena abbiamo esentati i piccoli assi ereditari non eccedenti il valore di 2000 lire, la giustizia mi farà votare contro l'eccezione stabilita dal paragrafo 4, articolo 3, a favore delle persone adette al servizio del testatore, che sono legatarie d'un usufrutto o rendita vitalizia non eccedente 200 lire, che corrisponde a ben meglio d'un capitale di 2000 lire.

Ed imporremo noi, o signori, la tassa di successione diretta ai figli del povero operaio, del contadino, che ha logorata la vita nel lavoro per dar pane a tenera prole, che è pervenuto con privazioni continue e stenti ad accumulare il miserabile capitale di 2000 lire, ed assolveremo da simile tributo il servitore, il cui legato per lo più è frutto di anni passati nell'ozio delle anticamere, sbadigliando e mormorando; di anni passati nell'indolenza senza prendersi pensiero dell'indomani? E non è raro pur troppo, o signori, che simili legati sieno la remunerazione di servizi immorali resi dal servitore al suo Sardanapalo.

Nella discussione generale si è detto che questa legge è immorale, è iniqua; io non lo credo: e le mie convinzioni sono ben contrarie; ma ravviso ingiustissimo l'assolvere dalla tassa di successione il legatario al servizio del testatore di una pensione guadagnata senza fatica, senza disagi, scevra da ogni pericolo di sinistra eventualità, mentre condanniamo a pagarla il figlio del laborioso cittadino povero che eredita dal padre poche sostanze guadagnate col sudore della fronte, e risparmiate a forza di privazioni e di stenti, come già dissi, e non temo di essere lacciato di esagerazione da chi ebbe occasione di conoscere la vita domestica dell'artigiano e del contadino, che al termine dell'anno fa onestamente qualche risparmio; e questi li non di un anno ma di tutta la vita.

Ancorchè la pensione di 200 lire si volesse equiparare al solo capitale di 2000, bisogna por mente che essa è legata ad una sola persona, mentre che il patrimonio lasciato dal padre di famiglia è sempre diviso da un maggiore o minor numero di eredi, e se l'asse ereditario di 2000 lire è diviso tra tre o quattro figli, appena appena a questi rimane di che comperare un piccolo tetto che non frutta loro altro reddito se non quello di risparmiare il fitto di casa. Ed è ben raro che nella classe povera, chiamata per antonomasia *proletaria* vi siano famiglie che abbiano un solo genito.

Arroge, che quando vivente il genitore la prole è fatta adulta, ha pur essa contribuito colle sue fatiche al cumulo dei risparmi lasciati dal padre.

Nè si dica che sarebbe ingiusto l'attenuare colla tassa di successione la pensione legata dal padrone a povere fantesche invecchiate al suo servizio, le quali non sarebbero più capaci di guadagnarsi il vitto. Signori, fantesche pensionate ne ho vedute ben poche, perchè non servono in case ricche, benchè agiate. Fortunatamente quelle povere donne che possono ottenere un letto allo spedale degl'incurabili.

Chi lega pensioni alle persone di servizio sono quei testatori che appartengono alla classe più facoltosa della società, i quali mantenendo un vistoso numero di servitori più per lusso che pel vero bisogno, li occupano in servizi leggieri, e di poca o nessuna fatica.

Per lo che io propongo alla Camera di eliminare dalla legge il paragrafo 4 dell'articolo 3, e lasciare che i legatari al servizio del testatore prendano posto all'articolo 2, in quella categoria che loro assegnano le norme stabilite per gli altri cittadini, non potendosi stabilire paragone per merito a riguardi tra l'esistenza del padre di famiglia che lascia 2000 lire a' suoi figli, e quella di un domestico.

MAMELI. Parmi che sia necessaria qualche spiegazione riguardo alla presente discussione.

La parola *successione* ha ben altra significazione, secondo le leggi romane, e ben altra secondo il nostro Codice civile; la successione è, o per titolo universale o per titolo particolare, talmente che sussiste oggi un testamento senza istituzione d'erede, mentre, secondo la romana giurisprudenza, l'istituzione di erede costituiva il fondamento della successione testamentaria.

Quando adunque l'articolo primo parla delle successioni, parla dei diritti che si trasmettono così per successione universale, come per successione particolare, ed in questo senso sono compresi tutti i legatari, tutti quelli che hanno qualche vantaggio dall'eredità. E che la parola *successione* sia presa veramente in questo senso che è conforme alle nostre patrie leggi, è abbastanza espresso nell'articolo 1, che comprende tutte « le trasmissioni di proprietà, o d'usufrutto, o d'uso. »

Ora gli usufruttuari, gli usuari, che altro possono essere se non legatari?

Sono adunque anche queste successioni, ma successioni per titolo singolare.

Ciò posto, io dico, che in tutti i legatari, sieno anche di danari, si verifica il caso di una trasmissione di proprietà.

In fatti il danaro è suscettibile di dominio, come tutte le altre cose; e questo od esiste nella eredità effettivamente, e colla consegna che dall'erede se ne fa, passa in proprietà del legatario, o, non esistendone effettivamente, lo paga altronde l'erede, e si opera ugualmente, o in vigore del testamento, la trasmissione di proprietà. Per conseguenza, non potendosi concepire un legato in cui non si verifichi la trasmissione della proprietà, o dell'usufrutto, o dell'uso della cosa, egli è di tutta evidenza, che tutto ciò che non sarà

espressamente nella legge eccettuato, sarà colpito dalla tassa. Ed ecco perchè io, persuaso della convenienza delle eccezioni proposte dal Ministero nei numeri 4 e 5 dell'articolo 3, sono in senso che debbono conservarsi negli stessi termini, e mi oppongo a qualunque dei proposti emendamenti.

GASTINELLI. Se stiamo al ragionamento fatto dall'onorevole deputato Mameli, ne conseguirebbe, che siccome per ogni trasmissione di proprietà vi è tassa, ed ogni maniera di legato, a suo avviso, induce una trasmissione di proprietà, dovremmo all'ente fisico che paghi, o rimborsi, sostituire l'ente morale a cui si rivolgerebbe invano l'erario o l'erede.

MAMELI. Niente influisce, nella sostanza, che il fisco riscuota direttamente la tassa integrale dall'erede, salva poi a questo la ragione del rimborso verso i legatari. Sarebbe certamente più regolare che la tassa dovesse pagarsi direttamente da tutti gli interessati nella successione, cioè da ciascuno pel vantaggio che ne ritrae; ma l'altro sistema è più favorevole al fisco, nel senso che gli agevola la riscossione, senza ledere nel fondo l'intrinseca giustizia della cosa.

PRESIDENTE. Pongo prima ai voti l'emendamento del deputato Mantelli, il quale è il più ampio, perchè esclude dall'esenzione della tassa questi due generi di legati descritti nel progetto ministeriale ai numeri 4 e 5.

MANTELLI. Domando la parola.

Vorrei spiegar meglio la mia idea, che mi pare non sia stata bene compresa da tutti. Queste due categorie io non intendo di sopprimerle in modo che i domestici ed i poveri non siano esenti dal pagare la tassa di successione. La mia soppressione intende a ciò che l'erede sia, anzitutto, obbligato a pagare, lasciando all'epoca in cui si tratterà poi nella discussione dell'articolo 7 di determinare se l'erede abbia regresso, di vedere se egli possa aver regresso e verso i poveri e verso i domestici.

Il mio intendimento nel formular la mia proposta fu di stabilire che le finanze percevano tutto il diritto che loro può competere della proprietà che si dimette dal defunto; cosicchè, posto il principio che ha messo in campo il signor Mameli, che vi è per qualunque legato una vera trasmissione di proprietà, il fisco non abbia a perdere nulla per questa trasmissione di eredità.

Se poi l'erede abbia regresso o non, è quello che intendo ancora di discutere all'articolo 7.

PRESIDENTE. Ella adunque intende di discutere l'idea del rimborso che può competere all'erede, ma intanto propone la soppressione assoluta di questi numeri; quando, invece, il deputato Gastinelli propone soltanto un'eccezione al pagamento della tassa, e perciò il suo emendamento si scosta maggiormente dall'idea del progetto di legge; quindi lo pongo ai voti per il primo.

PESCATORE. La divisione.

PRESIDENTE. Lo porrò ai voti per divisione.

Leggo il quarto alinea che rimane terzo:

« I lasciti di denaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

Chi intende approvare la soppressione di questa esenzione, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora passo al quinto alinea.

Chi intende che sia soppressa l'esenzione dalla tassa sui lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto a rendita vitalizia non eccedente

annue lire 400, od in capitale non maggiore di lire 4000, voglia alzarsi.

(La Camera delibera di sopprimere quest'esenzione.)

Darò ora lettura dell'articolo terzo, come fu modificato dalla Camera.

GASTINELLI. (Interrompendo) Domando la parola.

Come vi sussiste ancora un'eccezione, io credo che essa potrebbe stare egualmente col mio emendamento: si potrebbe cioè terminare l'articolo terzo dove termina la vera esenzione da tassa, e cominciare poi l'articolo relativo a queste eccezioni di lasciti, aggiungendovi la disposizione generale riguardo a questa maniera di legati. Essendo questo sistema accettato dal commissario regio, mi pare che non dovrebbe incontrar difficoltà.

PRESIDENTE. Mi perdoni, pare che il voto della Camera siasi realmente pronunciato perchè si stabilisse un'esenzione dalla tassa.

GASTINELLI. Non si volle sopprimere quest'eccezione, ecco il voto; ma in quanto alla questione di porla piuttosto sotto un titolo che sotto un altro, mi pare non siasi la Camera decisa. Dalle parole che ho udito mi sembra che si andava d'accordo che era più proprio veramente il fare un articolo particolare per legati, e dire che questi lasciti pii si sottraggono, si eccettuano dalla massa ereditaria, perchè è impossibile concepire su questi l'idea della tassa.

Credo poi sia il caso che la Camera dichiari se vuole stabilire che in questi legati dove il legatario veramente non percepisce direttamente dal defunto, dove non passa nè proprietà, nè uso, nè usufrutto direttamente dal defunto nel legatario, se vuole, dico, stabilire che si dia a quest'erede anche un diritto d'indennità verso il legatario.

TURCOTTI. Io propongo un'aggiunta a quest'articolo, così concepita:

« 4° I lasciti consistenti in usufrutto e rendite vitalizie non eccedenti annue lire 100, oppure in un capitale del valore minore di lire 1000, e fatti a favore di qualunque individuo che non possenga già per un valore capitale sopra le lire 1000. »

PRESIDENTE. Questo emendamento del signor Turcotti sarebbe in surrogazione del quarto alinea della Commissione, cioè del quarto alinea della Commissione che resta il quinto in seguito all'aggiunta che si fece del terzo del Ministero.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del deputato Gastinelli, che potrebbe venir formulato in questi termini:

« Se i lasciti di danaro, o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, o quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro l'anno, debbano essere dedotti dalla massa ereditaria. »

PESCATORE. Domando la parola.

Generalmente io sono nemico delle questioni di forma, poichè esse non hanno altro risultato che quello di far perdere il tempo; ed in verità non intesi proporre dall'onorevole vole preopinante alcun motivo di reale utilità politica circa la questione di forma che egli mette in campo.

E per fermo, sia che si mantenga la redazione qual fu proposta dalla Commissione, sia che si trasporti il successivo articolo, il risultato è pur sempre lo stesso.

Bensì la redazione della Commissione ha con sé un vantaggio particolare, ed è questo. Nell'articolo primo si riproducono le parole dell'antica legge, si fa menzione delle trasmissioni delle proprietà, e dei diritti di usufrutto o di uso.

Ora, con queste parole non venne eccitato il dubbio nell' antica giurisprudenza, se i legati in danaro fossero compresi; anzi si era deciso, che i legati in danaro non erano soggetti alla tassa, e che non potevano considerarsi come legati trasmessivi nè di usufrutto, nè di uso. Io ammetto che dal complesso della legge presente possa risultare quindi innanzi una giurisprudenza contraria, e che i tribunali abbiano a ritenervi come soggetti alla tassa; ma intanto un dubbio più o meno fondato sussiste. Ora questo dubbio sarà eliminato dal numero 4 dell' articolo 3 come lo propone la Commissione, giacchè tutti i lasciti in danaro sono soggetti alla tassa.

Dacchè adunque il risultato è lo stesso nell'una e nell'altra forma, e la forma proposta dalla Commissione giova indirettamente ad eliminare un altro dubbio, che non è abbastanza chiarito dall' altra disposizione di legge, io pregherei la Camera a voler mantenere la redazione proposta dalla Commissione.

GASTINELLI. Io non vorrei veramente neppure far perdere il tempo alla Camera, se non si trattasse che di redazione.

Io sono nemico al pari di qualunque altro del perditempo, ma avvertano, o signori, che non è solo in questione una redazione di forma, ma una proprietà di termini ed una giustezza di idee conformi a quella che si è espressa nel primo articolo della legge; dico di più che non guardo tanto a questa diversa redazione (per cui io non avrei neppure presa la parola nè proposto alcun emendamento, quantunque io vedessi che parlare di esenzione da tassa dove non c'è tassa fosse una vera improprietà); ma guardo a che è convenevole cogliere un' occasione opportuna per potere con generale regola stabilire i rapporti tra l'erede e i legatari nel silenzio della legge, la quale parla soltanto di anticipazione che fa l'erede della tassa quando il legato è veramente trasmissivo di proprietà o di altro simil diritto, e non parlo nè punto nè poco della indennità che debbasi dare all'erede nel caso che non ci sia un legato per sé soggetto a tassa.

Osservo poi, riguardo alla legge del 1821, che il principio che la informava non era il nostro principio, perciocchè la stessa cominciava con queste parole: « a cominciare dalla data della presente si esigerà una tassa su tutte le successioni, lasciti, donazioni a causa di morte. » Ecco il titolo della tassa, il lascito, la successione, la donazione a causa di morte non la mutazione di proprietà nell'erede, non la trasmissione della proprietà del defunto nel legatario. La distorta interpretazione poi della medesima avvenne dacchè i danari non erano in essa soggetti a tassa, non da che, secondo la medesima, l'erede non avesse un regresso verso qualunque legatario. Potrebbe anzi sotto a diverso titolo riprodursi presso noi la medesima, non direi distorta, ma rigida e necessaria interpretazione, perchè laddove non è veramente mutazione di proprietà, ivi, a norma del votato articolo 1, non può esser tassa, siccome ivi non compete al legatario azione vindicatoria per difetto appunto di quella trasmissione.

La differenza che il comun diritto costituisce tra queste diverse maniere di legati nel concedere una diversa azione ai legatari, chiarisce siccome gli uni e gli altri si debbano sotto diverso aspetto considerare. Applicata questa naturale differenza all' articolo 4 della presente legge, ne emerge siccome rimpetto ai legati in cui non è trasmissione di diritti, non si possa ritenere alcuna mutazione di proprietà o d'altro tra il defunto ed il legatario, siccome non sia per ciò luogo alla tassa che si fonda in quella mutazione, e conseguentemente a rimborsi od indennità della tassa, preclusa una espressa disposizione di legge.

Evitiamo ogni dubbio, concediamo espressamente l'indennità all'erede in questa seconda maniera di legati, ecco tutto lo scopo del mio emendamento.

GIANONE, relatore. Domando la parola per dire che se la Camera non crederà abbastanza spiegato, da tutto quello che si è detto, il concetto delle disposizioni sin qui esaminate, si potrà concepire una formola più esplicita nell' articolo 7. Intanto sembra il caso di mantenere la redazione come è proposta pel paragrafo cadente in votazione, perchè se non è la più consentanea all'intenzione della Camera, nulla avvi quanto meno in essa che urti coll' intenzione medesima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Gastinelli.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 3, quale fu modificato:

« Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente e di cui valore complessivo non ecceda le lire 2000;

« 2° Le rendite del debito pubblico dello Stato;

« 3° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

(La Camera approva.)

Art. 4 del progetto del Ministero.

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione, quando l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, per cui sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte.

« Nel caso di frode, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salvo le pene stabilite dal Codice penale.

« Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio quando l'esistenza dei medesimi verrà giustificata, mediante la produzione dei relativi libri, e purchè questi siano regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro 1, titolo 2, Codice di commercio. »

La Commissione propone un emendamento che cadrebbe sul secondo alinea; essa cioè direbbe:

« Art. 4. Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva, od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione, quando l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, per cui sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto o in parte.

« Nel caso d'impossibilità dell'erede a procurarsi la firma del creditore per tale dichiarazione, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, accennandone la causa. »

Debbo avvertire che nel progetto della Commissione è occorso un errore di stampa, dovendosi a vece di « quando l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato, ecc. » dire « quando l'erede ed il creditore, ecc. » come nel progetto ministeriale.

Pongo ai voti la prima parte, che è identica nei due progetti.

GANDOLFI. Domando la parola.

Mi duole di dover trattenerne la Camera di cosa che ha molto del regolamentario; ma se pare a prima vista indifferente, vi assicuro che nella pratica ha molta importanza.

Giacchè pare la deduzione dei debiti vada ad essere ammessa, a togliere le contestazioni che insorgono nella pratica fra gli eredi e gli agenti del fisco, bramerei che si aggiungessero le seguenti parole: « la giustificazione dei debiti, di cui in quest'articolo, dovrà farsi dall'erede colla presentazione dei titoli autentici. » Che se mi si opponesse che questo è nelle regole legali, io ne converrò benissimo, ma però debbo pregare la Camera ad essere certa che avviene sovente che gli eredi pretendono di aver adempito al prescritto della legge citando gli atti nella consegna, lasciando poi che l'agente demaniale ne vada in traccia; altri meno esigenti vogliono che l'insinuatore se gli esami e li ricerchi nei propri archivi, ciò che può essere di sommo danno negli uffici importanti per la perdita di tempo che richiede, massime ora che, assoggettandosi a tassà le successioni in linea retta, il lavoro cresce d'assai.

E giacchè ho la parola, mi permetterò un'altra osservazione. Il progetto esige una dichiarazione dell'esistenza del debito; sebbene io creda che queste dichiarazioni siano per avere un valore soltanto relativo come suole accadere per certe dichiarazioni che si chiedono nell'insinuazione, pure io pregherei la Camera di eliminare questa disposizione, poichè se debitore e creditore sono fra loro in buona relazione ed amici, faranno facilmente di queste dichiarare, e quindi con una contraddichiarazione provvederanno alla sicurezza loro; altri invece non potranno averla, e così vi sarà chi pagherà e chi no, ed a me sembra che il legislatore debba prevenire cotali pericoli.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che la prima aggiunta proposta dall'onorevole deputato sia superflua, e possa anche riuscire pregiudicievole ai consegnanti; è pregiudicievole inquantochè quando la legge dice « sempre quando risultino accertati in forza di sentenza o di strumento » dice abbastanza, perchè gli è certo che non risultano i debiti se i titoli non si esibiscono.

Dunque è insita nella legge l'obbligazione di far risultare dei debiti, e non si fan risultare salvo colla esibizione dei titoli.

Dico che può essere dannosa al consegnante, inquantochè può darsi che l'agente demaniale abbia nelle mani i titoli dai quali risulti della esistenza del debito; in tal caso sarebbe ingiusto d'obbligare i debitori, i consegnanti a procurarsi tali titoli quando sono a mani della medesima autorità che deve constatarne l'esistenza; sarebbe adunque un dispendio affatto inutile cui si darebbe luogo.

Credo adunque che lo scopo cui mira l'onorevole preopinante sia conseguito mediante le parole colle quali è concepito l'articolo, ed in conseguenza non sia necessaria l'aggiunta.

Quanto poi alla soppressione della clausola che riflette le scritture private, osservo che il Governo la propose e la Commissione l'adottò per prevenire possibilmente le frodi. Nè io penso che sia di sì poca efficacia, quale ce la presenta l'onorevole deputato Gandolfi, in quanto che ho molta difficoltà a credere che colui il quale abbia realmente estinto un debito, voglia firmare una dichiarazione colla quale afferma che il debito tuttora esiste, poichè non sempre le persone che sottoscrivono queste dichiarazioni sono amiche, nè sempre dura l'amicizia loro. Un titolo il quale rimane necessariamente presso l'insinuatore, presso un ufficio pubblico, al quale le parti possono ricorrere per giustificare che il debito tuttora esiste, può destare timori a colui che sia richiesto di firmarlo

per semplice finzione. Per questa ragione mi pare, che siccome non sono mai troppe le precauzioni onde impedire le frodi che si tenta di fare al fisco, in quanto che in alcuni è ingenerata la falsa idea che si possa impunemente frodare le finanze, io credo che la clausola di cui parliamo possa avere efficacia, e che in conseguenza non sia da eliminarsi.

GANDOLFI. Quanto alla seconda questione, io mi rimetto facilmente alle osservazioni dell'onorevole signor commissario regio. In ordine però alla prima, io debbo osservare che nella pratica l'esibizione dei titoli fu sempre causa di questioni fra i contribuenti e gli agenti demaniali. Del resto, a me basta di aver fatto cenno del fatto.

PRESIDENTE. Egli adunque non formola alcuna proposizione?

GANDOLFI. Io non insisto; la Camera ha sentito le mie osservazioni, e nella sua saviezza giudicherà.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gianone.

GIANONE, relatore. Voleva aggiungere qualche altra osservazione a quelle fatte dall'onorevole commissario regio. Poichè il deputato Gandolfi non fa alcuna proposizione, non è il caso di rispondergli ulteriormente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo alinea dell'articolo quarto. (*Vedi sopra.*)

(I quattro primi alinea dell'articolo sono successivamente approvati senza discussione.)

Pongo ai voti l'intero articolo quarto.

GIANONE, relatore. Domando la parola.

Poichè la Camera non ha adottata la soppressione proposta dalla Commissione circa l'esenzione che il Ministero voleva accordare alle rendite sul debito pubblico, mi pare opportuno adesso, che nello ammettersi la deduzione dei debiti si aggiunga quivi una clausola simile a quella che venne adottata allorchè le rendite sul debito pubblico vennero rese esenti dalla tassa imposta sulle manimorte.

Difatti può succedere che uno abbia un patrimonio di lire cento mila, e che faccia un debito di un'egual somma per acquistare rendite sul debito pubblico; in tal caso che cosa avverrà?

Ne avverrà che il patrimonio tassabile essendo di sole lire cento mila (poichè le rendite non sono tassabili), ed esistendovi un debito di lire cento mila, chi possiede tal patrimonio troverebbe il modo di fraudare la legge.

Mi pare dunque che, onde provvedere a siffatto inconveniente, si debba statuire che nella deduzione dei debiti si comprenderanno nel patrimonio, dal quale essa si debbe fare, anche le rendite sul debito pubblico.

Questa disposizione fu adottata dalla Camera nella legge riguardante la tassa sulle manimorte; io la riproduco in questa.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

GIANONE, relatore. Io la propongo come aggiunta, come ultimo alinea dell'articolo quarto.

PRESIDENTE. L'aggiunta del signor Gianone è così concepita:

« La riduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Siccome è già stata appoggiata, la pongo ai voti. (È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo quarto con la suddetta aggiunta. (È approvato.)

« Art. 50^o I crediti litigiosi, e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. »

« Però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite. »

« Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti. »

(È approvato.)

« **CAPO II. — Della consegna delle successioni e del pagamento della tassa. — Art. 6.** La consegna delle trasmissioni, di cui all'articolo 1 è obbligatoria per gli eredi, i donatori, i tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede. »

La Commissione così l'emenda :

« La consegna delle successioni ed altre liberalità di cui all'articolo 1 è obbligatoria per gli eredi, e, non essendovi eredi, pei legatari, pei donatori, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari, ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa, finchè si presenti l'erede. »

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione.

ARNULFO, commissario regio. Lo accetto.

PRESIDENTE. Quelli che l'approvano vogliono alzarsi.

(È approvato.)

« Questa consegna sarà formata sopra carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio, qualunque sia la sua dimensione. »

Pongo ai voti questo alinea.

(È approvato.)

« La consegna delle successioni di cui al numero 1 dell'articolo 5, sarà fatta in carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi. »

« L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari. »

« I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa. »

« La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri, rimpetto all'amministrazione, sempre che questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto. »

PICCON. Io intendo di parlare sopra il terzo alinea di questo articolo.

BELLONO. Io ho depresso un emendamento sul primo alinea.

PRESIDENTE. Il deputato Bellono propone quest'emendamento al primo alinea :

« La consegna sarà fatta, e la tassa pagata dall'erede, anche per conto dei legatari di somma, o di danaro, salvo regresso verso i medesimi per tutti i legati non dichiarati esenti coll'articolo terzo. »

ARNULFO, commissario regio. Accetto quest'emendamento in quanto che col medesimo si viene a togliere ogni dubbio che presentasse la precedente redazione, e non si dà più luogo a questioni ed alla conseguente giurisprudenza, come vi ha dato luogo la legge vigente. Io credo che la disposizione di cui in quest'emendamento, sebbene possa dedursi dal complesso della relazione proposta dal Governo e dalla Commissione, tuttavia, mediante l'emendamento, sia la cosa più chiaramente espressa.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Bellono sia appoggiato.

(È appoggiato.)

SESSIONE DEL 1851 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni 147

GIANONE, relatore. Accetto in nome della Commissione (perchè credo di poterlo fare in questo) l'aggiunta del signor Bellono; ma non vorrei che questa portasse un altro inconveniente.

Egli dice che la consegna sarà fatta, e la tassa pagata dall'erede anche a conto dei legatari di somme; ma io intendo che l'erede paghi anche nel caso in cui sia legata un'altra cosa, che non sia una somma, una cosa, per cui, anche parlando propriamente, vi abbia trasmissione di proprietà.

BELLONO. Credo che il dubbio non potrebbe nascere in quanto che avvi l'obbligo generale imposto all'erede. Del resto, anche per antivenire ad ogni dubbio, si potrebbe aggiungere questa parola :

« La consegna dell'asse sarà fatta dall'erede. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

GASTINELLI. Io desidererei maggiori spiegazioni su questo regresso; vale a dire in qual misura, in qual proporzione deve pagarsi la tassa dall'erede, se questi ha diritto al regresso per tutto il pagamento verso il legatario. Quando si trattasse dei legati in cui vi è trasmissione di proprietà, di usufrutto, o d'uso, è evidente che l'erede non fa che sostituirsi al legatario pagando la tassa che avrebbe dovuto pagare il legatario; ma quando si tratta di legato in cui non succede trasmissione nè mutazione di proprietà, è evidente che l'amministrazione nulla ha che fare con questo legatario: conseguentemente l'erede paga la tassa di successione dal suo capo non da quello dei legatari. Noi concediamo al medesimo il regresso anche verso questi legatari; io domando se si vuol concedere questo regresso per tutte le somme che ha pagato anche quando questi legatari fossero più prossimi al defunto che non l'erede stesso.

GIANONE, relatore. Debbo dire che non c'è pericolo che nascano queste difficoltà; allorchando si fa la consegna, si spiegano i gradi di parentela che esistono tra i diversi che partecipano alla successione e il defunto, e si liquida la tassa sopra questi gradi di parentela: così che quantunque l'erede fosse un parente il quale dovrebbe pagare il 2 per cento, e il legatario fosse un estraneo, il quale dovrebbe pagare il 10 per cento, si paga appunto come se fossero entrambe queste persone che pagassero direttamente: quindi mi pare che non possa nascere difficoltà a questo riguardo.

GASTINELLI. Io credo che il relatore per nulla abbia soddisfatto alla mia richiesta. Io faceva questa proposizione: è vero o non è vero che la tassa è fissata sulla trasmissione di proprietà, o d'usufrutto, o d'uso? Ciò posto, io dico: se il legatario gode di questa trasmissione di proprietà, io intendo che sia obbligato a pagare la tassa. L'erede non deve che anticiparla per il legatario; non è questione allora nè sulla misura della tassa, nè sull'estesa dell'indennità.

Ma quanto ai legatari in cui non succede trasmissione di proprietà, d'usufrutto, d'uso, che è la causa, il titolo della tassa, il demanio nulla ha che fare con questi legatari; non è in loro capo alcuna tassa che soltanto si anticipi dall'erede; è anzi in capo all'erede esclusivamente che sta la tassa, egli deve pagarla senza nessuna considerazione al legatario. Ora se questo legatario fosse un legittimario, se avesse un legato a titolo di legittima o di supplimento di legittima, io chieggo se in questo caso l'erede avrà regresso verso questo legittimario non per la tassa dell'1 per cento, ma per tutta la tassa che ha dovuto pagare l'erede.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che l'emendamento nei termini in cui fu proposto sia abbastanza chiaro

per determinare ciò che si deve rimborsare, o si deve pagare per indennità all'erede dagli uni e dagli altri legatari.

L'emendamento è la riproduzione dell'articolo, salvo in ciò che determina il regresso. Ora questo regresso è di doppia natura: o si tratta di un legato il quale per la sua natura di stabile o di mobile viene dalla legge colpito di tassa, e questo regresso necessariamente si riferisce alla somma che il legatario dovrebbe pagare direttamente se l'erede non avesse l'obbligo di sborsarla intanto a sua vece, o si tratta di legato di somma da pagarsi dall'erede al legatario, ed allora il regresso altro non può essere salvo delle somme che ha pagato l'erede medesimo, in quanto che, come diceva l'onorevole Gastinelli, il fisco ha nulla a fare in ciò, perchè la legge non colpisce il legato di somme da pagarsi dall'erede al legatario, perchè per esse non interviene, rigorosamente parlando, *trasmissione*; quindi l'erede che ha pagato la tassa determinata dalla sua qualità di parentela o di estraneo ha diritto di regresso per quell'unica somma pagata da lui, fatta la proporzione colla somma in danaro legata.

Mi si dice: e se si farà un legato a titolo di legittima? Rispondo: quando il legato è tacitativo di legittima, allora pare evidente che comunque si sostituisca alla legittima una somma, tuttavia questa rappresenta una quota d'eredità deferta al legittimario, e non vi può cader dubbio che la tassa debba essere liquidata avuto riguardo alla parentela del legittimario, e non avuto riguardo alla parentela di colui che è incaricato del pagamento della legittima.

Se si vuol fare un'aggiunta per togliere ogni possibile dubbio, non mi oppongo, anzi invito l'onorevole signor deputato Gastinelli a riprodurre il suo emendamento in questa parte: ma quand'anche si lasciasse l'emendamento come fu concepito dall'onorevole deputato Bellono, non vi potrà nascere seria questione d'interpretazione.

GASTINELLI. Per verità io temo che in questo caso non vi potrebbe essere un'eccezione al pretesto che si tratti di legittima.

Difatti l'articolo 1092 del Codice civile dispone chiaramente che quando un legittimario ha avuto o per donazione o per legato una somma bastevole per compiere la sua legittima, egli deve imputare questa somma nella legittima, senza poter oltre molestare l'erede. Ciò essendo, è evidente che i rapporti del legittimario non varierebbero da quelli di qualunque altro legatario verso l'erede, e potrebbe conseguentemente avvenire che il rimborso dovuto all'erede pregiudicasse ai diritti del legittimario.

PESCATORE. Io propongo di lasciare l'articolo quale è, aggiungendovi un altro alinea così concepito:

« La tassa dei legati, benchè consistenti in prestazione di danaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela e di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario. »

In questo modo si esclude il dubbio concernente i legati di generi e di danaro; in questo modo ancora resta chiarita la base su cui procedere alla liquidazione della tassa.

Io credo che, secondo i principii della legge, e l'intenzione della Camera, la tassa per i legati deve essere liquidata secondo norme particolari.

Essa cioè si liquida secondo i rapporti di parentela tra il defunto che fece il legato e colui che lo riceve, perchè la proprietà del legato, benchè consistente in generi od in danaro, si trasmette dal defunto al legatario. Che importa all'erede acquistare la proprietà quando è costretto a venderla per pagare il legato in danaro? Liquidata la tassa secondo questi particolari rapporti, allora la somma che corrisponde

al legato si deduce dalla massa generale tassabile che si raccoglie dall'erede, tassabile, dico, secondo altri rapporti di parentela, altri rapporti di affinità. Qui annovi due questioni: una di principio, l'altra di forma.

Prima di tutto è d'uopo che la Camera si determini su questo punto, se, cioè, intende che la tassa dei legati sia liquidata secondo i rapporti particolari di parentela, ed allora credo che non vi sarà più dubbio sul modo di esprimere quest'idea.

BELLONO. Io credo che nel sistema del mio emendamento la legge risulterebbe bastantemente chiara: si diceva che l'erede pagherebbe per conto dei legatari: egli dunque si presentava al fisco in duplice qualità: come erede a pagare per l'erede, come mandatario o rappresentante giuridico dei legatari a pagare per i legatari.

Quindi evidentemente dovevano nella liquidazione seguirsi diverse basi, secondo che varie sarebbero le basi della liquidazione del debito per i vari interessati che l'erede rappresentava.

Ad ogni modo però la proposta dell'onorevole deputato Pescatore parmi abbia questo vantaggio in confronto del mio emendamento, di esprimere, cioè, la stessa idea con una forma più chiara.

Epperò nel ritirare il mio emendamento, dichiaro di annuire a quello dell'onorevole Pescatore.

ARNULFO, commissario regio. Anch'io accetto l'emendamento del deputato Pescatore, perchè meglio esprime l'idea che informa la legge.

GIANONE, relatore. Faccio presente al deputato Pescatore, se per avventura non sia più opportuno formulare la sua idea che è giustissima in quest'altro modo:

« La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, in ragione della quota dovuta da ciascuno di essi, a termini dell'articolo secondo, salvo regresso verso i medesimi. »

PESCATORE. Lascia ancora qualche dubbio.

GASTINELLI. Io credo che l'emendamento dell'onorevole deputato Pescatore urti appunto col principio della legge, e noi non dobbiamo mai scostarci dai termini e dal principio della stessa. Il principio della legge vuole che la trasmissione di proprietà induca tassa; adunque è da questa unicamente che deve l'agente demaniale riguardare la tassa.

In conseguenza, se non ci è legatario di cosa, se non ci sono che legatari verso i quali non abbia l'erede che obbligazioni, è evidente che l'agente demaniale in questi legati nulla ha a vedere.

Col demanio pertanto non si può fare alcuna liquidazione, e l'erede deve pagare la tassa dal suo solo capo, perchè egli è il solo trasmittario.

Noi vogliamo in questo caso concedere all'erede un diritto d'indennità. Sta. Ma io chieggo se quest'indennità la vogliamo sempre dare intiera. Per me non ho difficoltà di darle gliela di regola generale intieramente, solo mi fa difficoltà il caso che ci fosse, per legatario di somme un legittimario.

Io credeva che si potesse, senza violare niente affatto l'idea della legge, introdurre un'eccezione in quest'unico caso a favore del legittimario, ma non potrei accogliere un emendamento che distrugga il principio su cui si fonda la ragione della tassa in materia di successione.

PESCATORE. La tassa imposta sull'eredità che si trasmette è a carico di chi riceve l'eredità. Se l'eredità si trasmette tutta intiera a favore di una medesima persona, la tassa proporzionale si paga da questa per intero. Se l'eredità si trasmette... (*Bisbiglio*) Ne domando perdono alla Camera,

ma queste spiegazioni, inutili, credo, generalmente, sono necessitate, dirò, dall'insistenza del signor Gastinelli.

Se l'eredità si trasmette a favore di più persone, si paga dalle medesime in proporzione della loro quota. Or bene, quando vi ha, oltre l'erede, qualche legatario, l'erede riceve tutta l'eredità, tranne quanto sia costretto a rinunciare in favor di questi. Ma diverse sono le forme sotto le quali può essere l'erede tenuto a consegnare parte della successione ai legatari, ossia può essere tenuto a darla in natura, sotto specie di un fondo, oppure di cose mobili designate dal testatore medesimo; o può invece essere tenuto a corrisponderla in danaro, nel qual caso, se egli non abbia il danaro, deve di necessità vendere per ottenere la somma che gli occorre. Ma sotto qualunque di queste forme abbia luogo la consegna di parte dell'eredità, sempre avviene che in questo caso si paghi una doppia tassa: si paga cioè dall'erede la tassa per la porzione dell'eredità che riceve e ritiene, la qual tassa si liquida secondo i rapporti di parentela e di affinità che correvano tra lui e il defunto.

Quanto alle altre porzioni di eredità che l'erede ha ricevuto, ma che ha dovuto, o in questa, o in quell'altra forma rimettere ad altri legatari, si paga una tassa, la quale però si liquida secondo altre regole. Tutta la questione che muoveva con tanta insistenza il deputato Gastinelli, è dunque pur sempre una questione di forma, che nulla muta alla sostanza della cosa, giacchè, data una eredità di centomila lire, sia che l'erede debba rimettere la metà di questa eredità in natura, 50 mila lire in tanti beni stabili, sia che si debba vendere questi stabili per procurarsi in danaro il valore di 50 mila lire, è sempre vero che metà dell'eredità l'erede la riceve e la ritiene, l'altra metà è costretto a rimetterla agli altri coeredi; la cosa è talmente chiara, che veramente non saprei darvi ragione di tanta insistenza.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Pescatore.

(È appoggiata.)

Il secondo alinea di quest'articolo è così concepito:

« L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Segue il terzo alinea, il quale è in questi termini:

« I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa. »

PICCON. Domando la parola.

Questo terzo alinea dell'articolo secondo, a parer mio, contiene una disposizione di diritto troppo esorbitante, in quanto che sottopone ciascun erede all'obbligo solidario di pagare anche la quota di tassa dell'altro coerede. A tale proposito mi pare che da un canto non vi sia da parte del fisco necessità veruna di ricorrere ad una disposizione così eccessiva; dall'altro lato io la credo troppo onerosa per l'erede, che in forza di essa debba pagare anche la quota dei coeredi.

Non credo che tale disposizione sia necessaria al fisco; imperocchè esso, in virtù dell'articolo 2195 del Codice civile, ha, per la riscossione di questa tassa, un privilegio in via ipotecaria, il quale si estende a tutti i beni che si trovano nell'eredità, ed è poziore di qualunque altro. Dunque il fisco, mediante questo privilegio, ha la certezza di poter riscuotere il diritto di successione. Oltrechè un altro eziandio ne ha nella stessa forma del procedimento; imperocchè, come si sa, il fisco procede in via d'ingiunzione.

Io dico poi che è cosa troppo gravosa per un erede il dover pagare il diritto di successione anche per gli altri coeredi: giacchè può avvenire che uno degli eredi già trovi difficoltà

a poter pagare la sua quota, e debba talvolta fare sacrifici a tal uopo, vendere, per esempio, uno stabile, o prendere danaro ad prestito.

Nel qual caso mi parrebbe assolutamente ingiusto l'imporgli senza veruna necessità l'aggravio di pagare la quota eziandio degli altri eredi.

Osservo poi inoltre, che questo onere si fa anche più gravoso qualora fra i vari eredi alcuno partecipi all'eredità per una quota molto maggiore di quella degli altri; supponiamo, per esempio, che 49/50 di eredità siano stati lasciati ad uno, e che all'altro erede non sia stato lasciato che 1/50; questi succederà egualmente a titolo universale, e non sarà ella cosa ingiusta il volerlo sottoporre non solo al pagamento della quota di successione per questo cinquantesimo, ma il volerlo sottoporre al pagamento della quota di successione devoluta all'altro erede molto più favorito di lui? Che anzi, giusta il progetto, vi sarebbe un altro assurdo ancor più grave. Siccome gli eredi pagano il diritto di successione per i legatari, può avvenire che, in forza di testamento, l'obbligo di pagare un legato sia stato messo a carico, non di tutti gli eredi, ma di un solo fra di essi; e ciò nulla meno, gli agenti demaniali avranno la facoltà di dirigersi contro quelli fra gli eredi, a carico dei quali non è l'obbligo di pagare il legato. Laonde, io lo ripeto, questa disposizione è troppo onerosa, per non dirla ingiusta.

Mi si risponderà per tutta ragione, che l'erede il quale paga il diritto di successione per gli altri coeredi, ha poi il diritto di regresso contro i medesimi.

Ciò è vero, ma io osservo, da una parte, che questo diritto di regresso talvolta non dà il mezzo all'erede che paga, di rifarsi di tutti i sacrifici che possa aver fatti.

Nel caso già proposto in cui l'erede abbia dovuto alienare una parte del suo patrimonio, se l'abbia alienato ad un prezzo minimo del suo giusto valore, certamente l'azione di regresso non farà mai che egli sia totalmente indennizzato.

D'altra parte poi, quand'anche vi fosse solo l'obbligo di dover sottostare ad una lite per poter riscuotere quello che un erede paga in nome di un altro, mi pare che l'aggravio sarebbe già eccessivo.

Per questi motivi io propongo la soppressione di questo alinea terzo, o quanto meno la soppressione delle parole: « al pagamento della tassa; » giacchè quanto all'obbligo solidario di fare le consegne, esso non è così grave che non lo si possa lasciare. Credo però che sia anche inutile che si obblighino solidariamente a fare la consegna, dacchè il primo alinea di questo articolo mettendo l'obbligo della consegna a carico degli eredi, tutti coloro che hanno la qualità di eredi saranno obbligati di farla, e, quando questa sia stata fatta da alcuno di essi, basterà per tutti.

Io dunque sopprimerei l'intero alinea, ma insisto principalmente perchè in ogni evento si sopprimano le parole: « al pagamento della tassa. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

ARNULFO, commissario regio. Io debbo giustificare la proposta contenuta nell'alinea di cui si tratta. Premetto che il Governo non ha fatto altro che riprodurre l'articolo 15 della legge attualmente in vigore sulla tassa delle successioni. Quantunque questa legge sia da circa trent'anni vigente, quantunque abbia potuto dar luogo ad alcune lagnanze, al Governo non consta che per questa disposizione di legge siansi suscitata difficoltà, o ne siano nati inconvenienti.

Indipendentemente da ciò, osservo che quando si tratta

della riscossione di tributi, la legge vuol essere alquanto più severa onde assicurarne all'erario il più pronto e puntuale pagamento che sia possibile, inquantochè il Governo ha bisogno di far calcolo sulle sue entrate, senza lungo ritardo.

Del resto, il complesso di questa legge giustifica che si considerò sempre la massa intera dell'eredità senza considerare gli eredi, cosicchè la tassa è dovuta dalla successione come cosa, dirò, individua; complessiva, considerata l'eredità come una cosa sola, motivo per cui coloro che partecipano al beneficio di questa massa debbono essere solidariamente tenuti al pagamento di ciò che la massa intiera deve alle finanze.

Egli è per questo medesimo principio che la Camera ha ammesso che gli eredi siano obbligati a pagare pei legatari ed anche per quei legati che non sono a termine dell'articolo primo considerati come soggetti a tassa. Se la Camera obbligò a pagare ciò che è dovuto da coloro i quali, o non sono direttamente debitori, o tutto al più sono coobbligati, io non vedo come non si debbano per lo stesso principio obbligare solidariamente i coeredi tra loro al pagamento del dovuto dall'eredità complessiva.

Lo stesso principio si applica nella percezione delle contribuzioni dirette, in quanto che si percepisce dal possessore d'un dato stabile non solo la contribuzione dell'annata, ma anche le contribuzioni arretrate che gravitano sul fondo posseduto, in ordine al che, a rigor di termini, si potrebbe dire che colui che non ha posseduto non è divenuto debitore del fisco. Epperò per il principio che io ho accennato, che in fatto di tributi è d'uopo facilitare i mezzi di riscossione, è ammesso quel diritto contro il possessore pei tributi dovuti pel tempo che egli non possedette.

La possibilità poi che si voglia dagli agenti demaniali riscuotere la tassa da quel coerede che sia il meno favorevolmente trattato, da quegli nell'esempio addotto che abbia una porzione ereditaria corrispondente ad un cinquantesimo, piuttosto che da chi ha 49 parti di 50, è tale ipotesi che esce dai limiti del probabile, sebbene non sia impossibile.

Bisogna nel fare le leggi pensare che il Governo è incaricato di farle eseguire e non presumere certe applicazioni le quali in verità sarebbero strane, e che per tal motivo non solo non promoverebbe o permetterebbe, ma anzi disapproverebbe quegli agenti che così procedessero.

D'altronde l'interesse fiscale suggerisce di chiedere la tassa da tutti i debitori solidari, ben lungi dall'attenersi ad un solo, ed a quel tale che abbia una porzione minore della eredità.

Io mi riassumo, e dico che, avuto riguardo che la legge vigente si eseguisce in tal parte senza inconvenienti; avuto riguardo alla natura dell'imposta che pesa sull'intiera eredità, e non sulle parti di essa, non considerandosi a fronte delle finanze che l'eredità intiera; avuto riguardo alla votazione della Camera relativamente al pagamento da farsi dall'erede di ciò che per tassa di successione è dovuto dal legatario, possa mantenersi questo alinea.

PICCON. L'onorevole commissario regio non parmi che abbia risposto alle difficoltà che io ho messo innanzi: egli ha cercato piuttosto di addurre ragioni nuove, anzichè combattere quelle che io aveva messe in campo per appoggiare la mia proposta.

Egli dice dapprima che la legge sulle successioni attualmente in vigore, benchè sia in esecuzione da quasi 30 anni, non ha dato luogo ad alcun inconveniente, ed io gli risponderò che egli non può sapere quali siano i sacrifici che al-

cuni eredi abbiano dovuto fare per pagare non la quota loro propria, ma il legato di un altro grado. Egli dice poi che in fatto di contribuzioni indirette è bene che la legge sia alquanto rigorosa. E questo principio lo ammetto io pure, ma non ammetto che mentre la legge usa qualche rigore per assicurare l'esazione, crei poi un onere a carico di un terzo; e appunto perchè le esazioni hanno bisogno di avere qualche privilegio, io ho avvertito essere stato concesso un privilegio dal Codice civile. Ma da ciò non ne viene ancora la conseguenza, che quando non vi è nessun pericolo per parte del Governo o del fisco, il medesimo debba dirigersi a un solo degli eredi onde esigere la quota degli altri.

Egli ha pure invocato l'alinea or ora votato riflettente i legatari. Io però osservo che, riguardo ai legatari, non vi è la stessa ragione che per quelli che succedono a titolo universale; giacchè per quanto concerne i legatari, i medesimi sono talvolta ignoti agli amministratori demaniali, ed è giusto che la tassa venga pagata dall'erede il quale è, o almeno deve essere conosciuto; ma per quanto poi concerne agli altri eredi, nella stessa maniera in cui il fisco conosce uno degli eredi *ab intestato* o testamentario, conosce anche gli altri, e non v'ha ragione per sottoporlo esso solo al pagamento; devo notare di più che riguardo al diritto di emolumento non esiste questa solidarietà; si potrebbe per conseguenza escluderla anche in quanto alla quota sul diritto di successione.

Il dire poi che non si possa supporre che gli impiegati demaniali vogliano dirigersi contro quello fra gli eredi al quale possa riescir più gravoso il pagamento della quota, nulla fa alla questione presente. Basta che ciò possa accadere, perchè se ne debba loro togliere il mezzo di farlo, massime dacchè il fisco ha tutta la facilità di esigere da ciascheduno la sua porzione rispettiva del diritto che dee corrispondere alla finanza pubblica per la sua quota di successione.

BELLONO. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole preopinante in quanto concerne la soppressione della proposta obbligazione solidaria per il pagamento della tassa.

Osservo che questa solidarietà sarebbe una disposizione esuberante dal diritto comune, e che non può esservi convenienza ad introdurre simili eccezionali disposizioni nelle leggi speciali, salvo quando vi concorre un urgente motivo per farlo.

Ci si dice, che nella legge del 1821 eravi pure una disposizione identica, ed io anzitutto osservo che noi siamo qui per compilare una legge nuova.

Dunque nella compilazione della legge nuova noi dobbiamo occuparci della intrinseca giustizia delle singole sue disposizioni, anzichè della sua analogia colla legge antica, che trattasi di riformare.

Ora io dico, di regola generale i debiti che cadono nelle successioni non sono mai solidari fra gli eredi; ciascheduno di essi concorre nelle passività per la propria quota; per quella quota cioè per cui rappresenta il defunto, e non risponde delle quote altrui.

In secondo luogo perchè fosse giusta questa disposizione converrebbe che l'erede avesse in pronto un'eccezione dilatoria sull'istanza di divisione, in guisa da guarentirsi sempre il suo rimborso prima che compiasi la divisione; ma questa eccezione dilatoria per remorare la divisione sino a che non siano pagate o guarentite dai coeredi tutte le rispettive quote dei diritti di successione, l'erede non l'ha.

Dunque può immaginarsi facilmente il caso in cui, trattandosi di eredità mobiliare, uno degli eredi abbia provocata

la divisione, abbia liquidata e riscossa la propria quota e si sia anche allontanato, e quindi debba l'altro coerede pagare solidariamente il diritto di successione senza aver il mezzo di rimborso.

L'abuso poi più probabile e più frequente di questo privilegio che potrà farsi dagli agenti fiscali, egli è questo: data una eredità divisa in più porzioni, l'agente del demanio per la semplicità della pratica, e per scemare la molteplicità delle scritturazioni, respingerà talvolta il primo dei coeredi che si presenta a pagare la propria quota, e rifiuterà le sue offerte, sinchè egli non venga a pagare l'intera tassa dovuta su tutta la successione.

Questo abuso si può verificare assai frequentemente, e quindi si deve prudentemente evitare: il fisco poi, come si è osservato, è cautelato bastantemente dagli altri privilegi che gli competono, nè può mai andare esposto a perdita, e se nella legge antica aveva questa maggiore larghezza di azione, ella era soverchia, e poteva essere considerata odiosa. Nè ciò può ripetersi altronde, che da quel sistema costante di perpetui privilegi da cui veniva circondato il fisco in ogni ordine d'interessi.

Quindi io credo doversi sopprimere quest'obbligazione solidaria per quanto riflette l'obbligo del pagamento. Ma non mi opporrò poi a che sia mantenuta l'obbligazione solidaria per rispetto al fatto della consegna, inquantochè qui l'obbligo si riferisce ad un fatto, ed impone un dovere di diligenza, ma non importa per l'erede un onere che lo gravi di soverchio, o lo esponga a perdita.

ARNULFO, commissario regio. Dirò che è mia opinione che possa competere all'erede il diritto d'opporvi alla divisione dell'eredità, e domandare che prima, o contemporaneamente sia provvisto per il pagamento della tassa di successione, semprechè si stabilisca in questa legge che solidariamente siano tenuti tutti i coeredi a pagare le tasse medesime.

Io convengo che quando vi sono delle passività ereditarie le quali di pieno diritto rimangono divise *pro virili*, fra gli eredi, non possa un coerede opporsi alla divisione per ciò solo che esistono debiti, poichè ognuno non ha obbligo, salvo di soddisfare la sua quota virile di essi, e pagandola è compiutamente liberato; ma che quando vi ha un debito solidario, possa l'erede opporsi, e dire: io non rifiuto la divisione dell'eredità, ma guarentite prima il pagamento del debito solidario, il quale colpisce tutta l'eredità; e che ciò possa con tanta maggior ragione dirsi e pretendersi quando l'eredità consista in mobili.

Io dirò poi all'onorevole Piccon, che mi pare avere risposto abbastanza ai suoi argomenti quando ho dimostrato che in materia di tributi è mestieri di declinare dalle regole comuni del diritto facendo le relative leggi, e così vedesi sempre in esse praticato. Ciò essendo, rimane risposto agli argomenti dedotti dalla cautela che abbia il fisco pella riscossione della tassa col mezzo del privilegio sugli stabili. Aggiungasi che non basta all'erario di avere una cautela per riscuotere un credito, ma ha bisogno di averne la pronta riscossione onde far fronte alle spese dello Stato, nel bilanciare le quali si calcolò sulla esazione dell'attivo del bilancio in un periodo di tempo corrispondente a quello in cui sono da pagarsi le spese.

Ciò pone le finanze in una condizione eccezionale, diversa da quella di tutti gli altri creditori; ragione per cui è ricevuto in massima che quando si tratta di legge per la riscossione di tributi, debbasi d'alquanto declinare dalle regole comuni del diritto, ed introdursi disposizioni più severe.

Koef. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Piccon, per la soppressione totale dell'articolo 5, sia relativamente alla consegna, sia riguardo al pagamento della tassa.

PICCON. Io limito la mia proposta al pagamento della tassa.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del deputato Piccon, cioè in quanto tende a toglier l'obbligo solidario del pagamento della tassa tra i coeredi.

(È approvata.)

Il quarto alinea è così concepito:

« La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, sempre che questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo come fu modificato:

« La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi. »

« La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro e di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela e di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario. »

« L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari. »

« I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna. »

« La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, sempre che questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 8. La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei, dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato. »

Pongo ai voti questo primo alinea.

(È approvato.)

« La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se è morta in qualunque altra parte dell'Europa. »

(È approvato.)

« La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se è morta fuori d'Europa. »

(È approvato.)

« Il pagamento però della tassa pei lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio, se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti. »

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo ottavo, quale fu testè letto.

(È approvato.)

« Art. 9. Gli eredi o donatari ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell'articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; se non che per essi i termini decorreranno dalla data dell'immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa, qualora l'assente ricomparisca, sotto deduzione della parte di essa, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso. »

Pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 9.

(È approvata.)

« Se risultasse che in difetto di una legale dichiarazione d'assenza, gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel

possesto dei beni dell'assente, l'amministrazione demaniale potrà ingiungerli ad effettuare la consegna, ed il successivo pagamento della tassa. In tal caso i termini di cui all'articolo precedente decorreranno dalla data dell'ingiunzione. »

GIANONE, relatore. Prima che la Camera voti questo alinea, mi sembra che vi sarebbe a riempire una lacuna lasciata nell'articolo. Secondo il disposto dell'articolo 977 del Codice civile, la successione si apre per la emissione dei voti anche temporanei negli ordini monastici; quando poi fra sei anni quegli che aveva fatti questi voti ritorni al secolo sciolto dai medesimi, egli ha diritto alla restituzione dei suoi beni. Ora mi sembra che in questo caso quegli che aveva ricevuta l'eredità e ne resta privato debba ottenere il rimborso della tassa di successione, nello stesso modo che quegli che è stato immesso nei beni di un assente, al ricomparire di questo, ottiene il rimborso della tassa pagata.

Quindi proporrei un alinea in questi termini: « Avrà pur luogo simile rimborso nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Il deputato Gianone propone quest'aggiunta:

« Avrà pur luogo simile rimborso nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile. »

ARNULFO, commissario regio. Io l'accetto.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

GIANONE, relatore. La mia proposta trovava il suo luogo subito dopo il primo periodo.

PRESIDENTE. Sarebbe forse meglio porla in fine dell'articolo, ma con un'altra redazione.

GIANONE, relatore. Si potrebbe dire: « Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la stessa deduzione. »

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se consente in questa redazione.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo intiero.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione, da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'articolo 74 del Codice civile. »

« Ed ove il defunto non avesse avuto domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno aver luogo all'ufficio d'insinuazione, nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità. »

(La Camera approva.)

« Art. 11... »

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione della legge d'imposta sulle successioni.

... (The rest of the page contains a list of names and some faint text, likely a roll call or a list of participants in the session.)